

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI TECNICHE (ex art 14 Statuto UNEBA)

(approvato nel Consiglio Nazionale del 3 dicembre 2022)

Articolo 1

Oggetto del regolamento e scopo delle commissioni

Il presente regolamento disciplina i criteri generali e le procedure di gestione delle commissioni di studio previste dall'articolo 14 dello Statuto Uneba.

Scopo delle Commissioni tecniche è l'approfondimento in relazione a singoli settori o materie o per specifici progetti che operano sulla base di programmi approvati dal Consiglio con piena autonomia organizzativa solamente nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio Nazionale.

Le Commissioni non possono operare in autonomia su argomenti non previsti e non approvati dal Consiglio Nazionale.

Articolo 2

Composizione delle commissioni

Per componenti delle commissioni s'intendono in primo luogo i consiglieri nazionali che hanno manifestato interesse a partecipare ad una o più Commissioni di studio.

Oltre ai consiglieri nazionali possono essere inseriti come componenti delle Commissioni le persone che vengono designate ufficialmente dal Consiglio Nazionale su segnalazione dei Presidenti Regionali, dei Commissari o di altri consiglieri nazionali.

I componenti vengono designati in base alle proprie competenze, la professionalità e l'esperienza nel settore di riferimento delle singole Commissioni.

Articolo 3

Commissioni esistenti

Le Commissioni di studio esistenti al momento di approvazione del presente regolamento sono:

- Commissione Anziani;
- Commissione Disabilità;
- Commissione Servizi agli associati;
- Commissione Minori;
- Commissione Formazione;
- Commissione Giuridica;
- Commissione Fiscale;
- Commissione Progetti e Fondi Europei;
- Commissione Comunicazione;
- Commissione Lavoro.

Articolo 4

Designazione e funzione dei coordinatori delle commissioni

All'interno di ogni singola Commissione viene designato un coordinatore/coordinatrice. Tale designazione avviene su indicazione del Comitato Esecutivo.

Le funzioni del coordinatore/coordinatrice sono:

- convocare le riunioni della commissione ed il relativo ordine del giorno;
- redigere relazioni periodiche al Consiglio Nazionale;

- coordinarsi con altre commissioni per le attività di comune interesse.

Articolo 5

Modalità di svolgimento delle riunioni

La modalità di svolgimento delle riunioni delle commissioni viene definita dal coordinatore/coordinatrice tenendo conto delle motivazioni della convocazione.

Quando possibile, le commissioni si svolgono in presenza prevedendo anche l'opzione della modalità in videoconferenza per poter garantire la massima partecipazione dei componenti.

La modalità a distanza deve essere privilegiata quando si tratta di riunioni di breve durata e con contenuti che possano facilmente essere gestibili in questa modalità.

Articolo 6

Rimborso delle spese

La partecipazione dei componenti alle attività delle commissioni viene resa a titolo gratuito e le spese sostenute per gli spostamenti vengono sostenute dalle Federazioni Regionali di riferimento ove esistenti.

Qualora la Federazione Regionale non fosse in grado di rimborsare le spese, i componenti possono proporre richiesta alla Segreteria Nazionale.

I consiglieri nazionali, qualora partecipino ai lavori delle commissioni esclusivamente a seguito di incarico ufficiale da parte del Consiglio nazionale, possono richiedere il rimborso delle spese direttamente alla Segreteria nazionale.